

BILANCIO

La continuità aziendale e l'impatto sul giudizio del revisore

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

Master di specializzazione

Revisione legale: percorso di approfondimento per il revisore contabile

Scopri di più

La valutazione della sussistenza della **continuità aziendale** dell'impresa è un aspetto che impatta l'attività a cui è chiamato il revisore non solamente nella **fase finale dell'espressione del giudizio** sul bilancio d'esercizio, bensì sull'**intero processo di revisione**, sin dalla fase della pianificazione e, quindi, nell'esecuzione delle procedure di **valutazione del rischio**, così come sono regolate dal Principio di revisione **Isa Italia 315**, in tema di **responsabilità del revisore** nell'identificazione e nella valutazione dei **rischi di errori significativi**.

Il postulato della **continuità aziendale** affonda le proprie radici nell'[articolo 2423-bis, n. 1\), cod. civ.](#), ai sensi del quale *“nella redazione del bilancio (...) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**”*.

Nel **Principio contabile Oic 11** il postulato della **continuità aziendale** trova una dimensione concreta che si realizza nella capacità dell'impresa di costituire un **complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per **un prevedibile arco temporale di almeno 12 mesi** dalla data di chiusura dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce. In presenza di **significative incertezze** sulla sussistenza della continuità aziendale, che non siano tuttavia tali da pregiudicare la **continuazione dell'attività** dell'impresa, l'informativa di bilancio – mediante apposito paragrafo della **Nota integrativa** – deve esporre in modo chiaro quali sono i **fattori di rischio** identificati, quali le **assunzioni effettuate** e le **incertezze identificate**, nonché fornire riferimenti alle **azioni ed ai piani** che il management ha approntato per la gestione di tali rischi e incertezze, le **ragioni** che qualificano come **“significative”** le incertezze e infine i riflessi che queste possono produrre sulla continuità aziendale.

L'OIC 11 richiede, poi, agli amministratori, di dare conto dell'**impatto sulle valutazioni di bilancio** dell'eventuale **rischio di non riuscire a proseguire l'attività d'impresa**: in altre parole, qualora nell'arco temporale dei successivi 12 mesi non vi fossero **ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività**, pur non essendosi ancora verificate **cause di scioglimento** ex [articolo 2484, cod. civ.](#), la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata, in ogni caso, secondo **criteri di funzionamento** – e non criteri di liquidazione – ma tenendo conto, nella loro applicazione, del **limitato orizzonte temporale** residuo.

Così definita la cornice normativa e regolamentare di riferimento, dal lato del revisore è il **Principio di revisione Isa Italia 570** a guidare il professionista incaricato della revisione legale nel muoversi nella complessa dimensione della continuità aziendale. È bene sottolineare che il Principio di revisione identifica nella **direzione aziendale** il soggetto che è **responsabile della valutazione** della sussistenza del presupposto della **continuità aziendale**; in altri termini, la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e la redazione del bilancio secondo tale presupposto, sono di **competenza degli amministratori**, come peraltro conforme al precetto normativo dell'[articolo 2086, cod. civ.](#) La valutazione circa la capacità dell'impresa di poter continuare a operare come un'entità in funzionamento implica di fatto l'esercizio di una **analisi prospettica** circa eventi e/o circostanze che sono per loro stessa natura incerte. In questo contesto, il Principio di revisione Isa Italia 570 indica **tre elementi principali** che possono impattare in modo significativo su questa valutazione del revisore:

1. Il primo, è l'**arco temporale di riferimento**; ovvero, tanto più lontano si colloca nel tempo l'esito di un evento o di una circostanza, e tanto maggiore è il **grado di incertezza associato** e perciò tanto più difficile è la **capacità di prevederlo**;
2. Il secondo elemento riguarda le **dimensioni** e la **complessità dell'impresa**, la natura della sua attività e la misura in cui questa è soggetta all'**influenza di fattori esterni**;
3. Il terzo elemento riguarda la **disponibilità di informazioni** al momento in cui la valutazione deve essere compiuta; **maggiori sono le informazioni** a disposizione e **minore dovrebbe essere il livello di incertezza associato** alle previsioni circa gli eventi futuri rilevanti, anche se rimane sempre l'eventualità che fatti sopravvenuti possano provocare esiti non coerenti con le valutazioni che apparivano invece ragionevoli al momento della loro formulazione.

E come si pone allora il revisore sul piano della **responsabilità** nell'ambito della propria attività, relativamente alla continuità aziendale? L'Isa Italia 570 risponde a questo interrogativo, precisando come la responsabilità del revisore sia quella di:

1. **acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati** sull'**adeguato utilizzo** da parte della direzione aziendale del presupposto della **continuità aziendale** nella redazione del bilancio;
2. **concludere**, sulla base degli elementi probativi acquisiti, **se esista un'incertezza significativa** relativa a eventi o circostanze che possano fare sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento;
3. **formulare un'appropriata relazione di revisione**.

Se allora la direzione aziendale, in presenza di incertezze riscontrate, non avesse effettuato alcuna valutazione circa la sussistenza della continuità aziendale, il revisore dovrebbe tempestivamente **domandare agli amministratori** di provvedere, il che si traduce nella **predisposizione e approvazione di piani di azione** e/o di business plan, di cui dovrà **valutare la ragionevolezza**.

In questo contesto, concludiamo allora questa breve disamina riportando nella **Tavola che**

segue una sintesi delle diverse **tipologie di giudizio** che il revisore potrebbe essere chiamato a esprimere nella sua relazione, a seconda delle conclusioni a cui potrebbe pervenire in funzione degli **esiti dell'attività** svolta, con riguardo:

- alla **appropriatezza dell'applicazione del postulato della continuità aziendale** nella redazione del bilancio d'esercizio e;
- **all'adeguatezza dell'informativa** fornita dagli amministratori nel bilancio d'esercizio.

Tipologia di giudizio di revisione	Utilizzo del principio della continuità aziendale	Informativa in presenza di incertezze significative
Senza modifica	Appropriato	Appropriata
Con rilievi	Appropriato	Non adeguata – Carenza di informativa “non pervasiva”
Negativo	Appropriato	Non adeguata - Carenza di informativa “pervasiva”
Impossibilità a esprimere un giudizio	Non appropriato	Esistenza di molteplici significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale Rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione sulla capacità dell'impresa di operare come entità in funzionamento